



DOCUMENTO UNICO DI CONTRIBUZIONE DOTTORANDI DI RICERCA

A.A. 2025/2026

L'Università degli Studi di Messina in conformità con quanto disposto dall'art. 1, comma 254 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 definisce i livelli di contribuzione studentesca dei corsi di studi attivati nel rispetto dei principi di equità, gradualità, e progressività. Il presente documento illustra i criteri per la determinazione del Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA) dovuto dai dottorandi, nonché le modalità di gestione della carriera dei dottorandi e relativi pagamenti. Vengono, inoltre, descritte le diverse tipologie di esoneri e/o riduzioni dal pagamento della contribuzione riservate a determinate categorie. Oltre al Contributo Onnicomprensivo Annuale, gli studenti sono tenuti a corrispondere, nei casi previsti dalla legge, anche la tassa regionale per il diritto allo studio (di cui all'art. 3, commi da 20 a 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) e l'imposta di bollo (di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642).

I dottorandi non in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'imposta di bollo e del Contributo Onnicomprensivo Annuale, non potranno effettuare nessun atto di carriera né potranno ottenere certificati relativi agli anni accademici per i quali è presente una situazione debitoria.

In caso di chiusura o sospensione della carriera, qualunque situazione debitoria deve essere preventivamente sanata.

1. IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA E ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Le **immatricolazioni ai corsi di Dottorato di Ricerca** dovranno effettuarsi mediante la procedura online (Piattaforma [ESSE3](#)), **entro 10 giorni** dalla pubblicazione degli esiti della valutazione sul sito <https://www.unime.it/bandi/bando-dottorato-di-ricerca-25-26>, ovvero **entro** il termine indicato nel Decreto Rettorale di ammissione al Corso.

La mancata iscrizione sulla piattaforma Esse3 comporta la decadenza dell'ammissione al Corso.

Le iscrizioni agli anni successivi al primo dovranno effettuarsi mediante la procedura online ([ESSE3](#)), previa valutazione positiva dell'attività didattica e di ricerca attestata dal Collegio dei

docenti per l'ammissione all'anno successivo, **entro il termine di 2 mesi** dalla conclusione del I e del II anno di dottorato, tenuto conto della data effettiva di inizio delle attività dottorali di ciascun dottorando.

All'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione agli anni successivi al primo, **il dottorando, beneficiario di borsa di studio o altro sostegno finanziario, o senza borsa**, dovrà corrispondere un importo complessivo di **156,00 euro** (140,00 euro taxa regionale per il diritto allo studio e 16,00 euro bollo virtuale). La mora per il ritardato pagamento della taxa di iscrizione/regionale per il diritto allo studio (156,00 euro) è pari a **50,00 euro**.

Il dottorando beneficiario di borsa di studio o altro sostegno finanziario, all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione agli anni successivi al primo, **potrà** manifestare il consenso all'acquisizione dei dati ISEE da parte dell'Ateneo sulla piattaforma ESSE3 e richiedere **l'attestazione ISEE Dottorato** (vedi par. n. 4) relativa **all'anno solare di iscrizione**, se quest'ultimo coincide con l'anno solare di inizio attività dottorali, **ovvero** relativa **all'anno solare di inizio delle attività dottorali**, A titolo esemplificativo: 1) il dottorando che, nell'a.a. **2025/2026**, **inizia le attività dottorali e si iscrive al Corso entro dicembre 2025**, dovrà richiedere l'attestazione ISEE **con scadenza 31.12.2025**; 2) il dottorando che **inizia le attività di dottorato a partire da gennaio 2026**, dovrà richiedere l'attestazione ISEE **con scadenza 31.12.2026**.

L'attestazione ISEE Dottorato relativa all'anno solare di iscrizione, come sopra declinato, determinerà il Contributo Onnicomprensivo Annuale - COA (v. Allegato 1). **In caso di mancato consenso all'acquisizione dei dati ISEE, al dottorando verrà attribuita la fascia massima di contribuzione.**

Nel caso in cui il dottorando non abbia richiesto l'attestazione ISEE Dottorato nei tempi sopra indicati potrà richiedere la **revisione della fascia contributiva per dottorati di ricerca anteriormente alla scadenza di pagamento della 1° rata COA** e sarà tenuto al versamento della taxa di revisione della fascia contributiva per la determinazione del COA pari a **euro 100,00 + euro 16,00 di bollo virtuale**.

In presenza di una attestazione ISEE valida acquisita a sistema non è ammessa la revisione del COA attraverso la presentazione di una successiva attestazione.

La procedura prevede l'invio di un'e-mail di richiesta dall'account istituzionale UniMe a protocollo@unime.it e a dottorati@unime.it, con oggetto di "Revisione della fascia contributiva per dottorati di ricerca" (inserire a.a. di riferimento, nome e cognome e matricola Esse3), con

allegata una copia di un documento d'identità valido e la copia della attestazione ISEE. In seguito, l'ufficio provvederà ad inserire nella sezione "**pagamenti**" di Esse3 il bollettino per la tassa di revisione, pari a **€116,00**.

Dopo aver effettuato il versamento, il/la dottorando/da dovrà inviare a dottorati@unime.it la ricevuta di pagamento per consentire il ricalcolo della fascia contributiva con la conseguente ridefinizione dell'importo del COA.

2. ATTESTAZIONE ISEE DOTTORATO (solo per i dottorandi beneficiari di borsa di studio o di altro sostegno finanziario)

L'ISEE (*Indicatore della Situazione Economica Equivalente*) è l'indicatore che riassume la situazione economico-patrimoniale tenendo conto dei redditi, del patrimonio e della numerosità del proprio nucleo familiare del richiedente ai fini dell'accesso a prestazioni sociali agevolate (DPCM 159/2013, art. 2).

Per usufruire delle riduzioni dei contributi universitari (**COA, Contributo Onnicomprensivo Annuale**) è necessario richiedere l'ISEE presso i CAF o altri soggetti preposti.

L'ISEE da produrre dovrà essere l'ISEE **ORDINARIO per Dottorato di ricerca** (con le informazioni di tutto il nucleo familiare), o l'ISEE **a nucleo ristretto per Dottorato di ricerca** (con le informazioni esclusivamente del dottorando). **Non verranno considerati gli ISEE-U per la determinazione delle fasce di contribuzione.**

3. ACQUISIZIONE DATI ISEE E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE (COA) PER TUTTI I DOTTORANDI BENEFICIARI DI BORSA DI STUDIO O DI ALTRO SOSTEGNO FINANZIARIO

Il Contributo Onnicomprensivo Annuale (**COA, tasse di dottorato**) per i **dottorandi beneficiari di borsa di studio o di altro sostegno finanziario** è determinato secondo le classi di reddito ISEE stabilite in generale per la contribuzione studentesca.

L'importo del **COA** è quantificato su Esse3 a seguito dell'acquisizione dell'ISEE attraverso il sistema di Cooperazione Applicativa INPS (previa autorizzazione da parte del dottorando su Esse3 in fase di immatricolazione/iscrizione anni successivi al primo), e dovrà essere corrisposto, con le modalità previste dal sistema **PagoPA**, rispettando le scadenze (**secondo l'opzione formulata dal dottorando in sede di immatricolazione/iscrizione anni successivi su Esse3**).

Le date di scadenza delle rate COA (per dottorandi borsisti o con altro sostegno finanziario) sono

definite sulla piattaforma Esse3 in base alla **data effettiva di inizio attività**.

Il dottorando borsista potrà scegliere di pagare il **COA** in un'unica soluzione (**Rata Unica**) o in **3 rate**.

❖ **Rata Unica entro 6 mesi** decorrenti:

- per i dottorandi ammessi al I anno di Corso di dottorato, dalla data di inizio delle attività dottorali;
- per i dottorandi ammessi agli anni successivi, dalla conclusione del I e del II anno di dottorato, tenuto conto della data effettiva di inizio delle attività dottorali;

❖ **n. 3 rate:**

- per i dottorandi ammessi al I anno di Corso di dottorato:
 - **I rata - entro 4 mesi** decorrenti dalla data di inizio delle attività dottorali;
 - **II rata – entro 6 mesi** decorrenti dalla data di inizio delle attività dottorali;
 - **III rata - entro 8 mesi** decorrenti dalla data di inizio delle attività dottorali;
- per i dottorandi ammessi agli anni successivi:
 - **I rata – entro 4 mesi** decorrenti dalla conclusione del I e del II anno di dottorato, tenuto conto della data effettiva di inizio delle attività dottorali;
 - **II rata – entro 6 mesi** decorrenti dalla conclusione del I e del II anno di dottorato, tenuto conto della data effettiva di inizio delle attività dottorali;
 - **III rata - entro 8 mesi** decorrenti dalla conclusione del I e del II anno di dottorato, tenuto conto della data effettiva di inizio delle attività dottorali.

La **mora** per il ritardato pagamento delle singole scadenze rateali è pari a **28,00 euro**.

4. CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE (COA) PER I DOTTORANDI STRANIERI

I dottorandi stranieri (appartenenti o meno all'UE), non residenti in Italia e con reddito non ivi prodotto, come deliberato dagli Organi Collegiali nelle sedute del 12 novembre 2019, sono tenuti a pagare, ove beneficiari di borsa di studio o di altro sostegno finanziario, un **contributo onnicomprensivo annuale** unico pari a **euro 750,00**, da corrispondere in **rata unica/n.3 rate**, secondo l'opzione formulata dal dottorando in sede di immatricolazione/iscrizione su Esse3.

5. CONTEMPORANEA ISCRIZIONE A DUE CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

In caso di **doppia iscrizione** (ad es. corso di dottorato + corso di laurea di 1° o 2° livello), il dottorando, se intende dare il consenso all'acquisizione dei dati ISEE da parte di UniMe per la definizione delle rate COA, **dovrà richiedere anche l'ISEE Dottorato** (v. paragrafo sotto) e inviare

la copia a dottorati@unime.it.

6. ESONERI E RIDUZIONI

Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio ai sensi dell'art. 28 comma 2 della L.R. 20/2002 e dal Contributo Onnicomprensivo Annuale in conformità a quanto previsto dall' art. 9, comma 2, D. L.vo 29 marzo 2012, n. 68, dall'art. 30 della L 30 marzo 1971, n. 118 art. 30 e dalle altre disposizioni vigenti in materia:

- i dottorandi con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità **pari o superiore al 66%**, previa presentazione di idonea documentazione (es. copia del verbale di invalidità civile attestante percentuale e tipologia di disabilità, in corso di validità) all'atto dell'immatricolazione/iscrizione;
- gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli;
- i mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa;
- i figli dei beneficiari della pensione di inabilità (previa trasmissione di specifica autocertificazione). Il dottorando richiedente il beneficio e il genitore beneficiario della pensione di inabilità devono risultare nel medesimo stato di famiglia.

Sono esonerati dal pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio ai sensi dell'art. 28 comma 2 della L.R. 20/2002:

- le dottorande ragazze madri con figli di età inferiore a cinque anni.

Sono esonerati dal pagamento del Contributo Onnicomprensivo Annuale:

- i dottorandi il cui ISEE Dottorato è inferiore o uguale a 28.000,00 euro (D.R. n. 1847/2024);
- i dottorandi figli di vittima di mafia, della criminalità, del terrorismo, del dovere o categorie equiparate, o i familiari superstiti;
- i dottorandi atleti individuati secondo le prescrizioni del Regolamento emanato con D.R. n. 1174 del 26 maggio 2021);
- le donne vittime di violenza di genere (D.R. n. 1847/2024).

Beneficiano di una riduzione del Contributo Onnicomprensivo Annuale:

- i dottorandi con **disabilità tra il 31% e il 65%** compreso, hanno riconosciuta una riduzione del 2,8% sul contributo onnicomprensivo annuale per ogni punto di disabilità superiore al 31%; le condizioni di disabilità non permanente, o soggette a revisione periodica, devono essere riconfermate ad ogni rinnovo;
- i dottorandi iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare godono di una riduzione del contributo onnicomprensivo annuale del 15%, a condizione che siano regolarmente iscritti e abbiano presentato ciascuno il proprio ISEE. Resta fermo il pagamento della Tassa regionale e dell'imposta di bollo;
- i dottorandi figli di deceduti a causa del COVID-19, si applica una riduzione pari al 50% del Contributo Onnicomprensivo Annuale (D.R. n. 504/2022);
- i dottorandi figli di militari delle Forze Armate e di Polizia, in servizio nelle regioni Sicilia e Calabria, si applica una riduzione pari al 15% del Contributo Onnicomprensivo Annuale (delibera CdA del 26 novembre 2019 prot. n. 128396).
- riduzione del 20% a coloro che optano per una modalità di pagamento in unica soluzione (ad esclusione di quote FLAT) (D.R. n. 1847/2024).



Allegato 1

Per l'A.A. 2025/2026 l'importo del COA

in base alle classi di reddito è determinato secondo la seguente tabella:

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE DOTTORATI DI RICERCA A.A. 2025/2026				
Fasce	Reddito ISEE Dottorato	COA in euro I, II e III anno		Descrizione
		da minimo	a massimo	
I-III	da euro 0 a euro 28.000,00	euro 0,00		NO TAX AREA
IV	da euro 28.001,00 a euro 30.000,00	euro 559,06	euro 687,00	Importo calcolato aggiungendo euro 175,00 all'importo calcolato moltiplicando per 0,064 la parte eccedente euro 22.000 dell'ISEE Dottorato dichiarato
V	da euro 30.001,00 a euro 50.000,00	euro 687,06	euro 1.987,00	Importo calcolato aggiungendo euro 175,00 all'importo calcolato moltiplicando per 0,065 la parte eccedente euro 30.000 dell'ISEE Dottorato dichiarato più euro 512,00
VI	da euro 50.001,00 a euro 60.000,00	euro 1.987,06	euro 2 637,00	Importo calcolato aggiungendo euro 175,00 all'importo calcolato moltiplicando per 0,065 la parte eccedente euro 30.000 dell'ISEE Dottorato dichiarato più euro 512,00
VII	oltre 60.000,00	euro 2.850,00		contributo fisso pari a euro 2.850,00